

BOZZE DI STAMPA

14 gennaio 2009

N. 3

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733)

ORDINI DEL GIORNO

G100

VALLARDI

Il Senato della Repubblica,

considerate le nuove funzioni di competenza statale attribuite ai sindaci dall'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, con particolare riferimento alla sicurezza urbana, nonché la prevista collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, anche ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare in tempi brevi un confronto tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i comuni capoluoghi di provincia, al fine di individuare e sperimentare modalità operative volte a fornire con tempestività agli agenti di polizia municipale in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria tutte le informazioni di polizia necessarie allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, anche al fine di estenderle successivamente alle altre realtà locali, nonché al fine di realizzare tali obiettivi anche attraverso l'attuazione delle modalità di collaborazione della polizia municipale con le forze di polizia dello Stato, ai sensi del decreto interministeriale previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 92 del 2008, richiamato in premessa.

G101

MURA

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'AS 733, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

considerato che il provvedimento, in linea con quanto già previsto dal decreto-legge n. 92 del 2008, contiene alcune disposizioni finalizzate ad ampliare i poteri dei Sindaci nell'espletamento delle funzioni attinenti alla sicurezza pubblica ed alla sicurezza urbana;

appurato che per l'ottimale esercizio di tali funzioni, è necessario riconoscere ai Sindaci, attraverso la polizia locale, la possibilità di accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, attraverso la mediazione delle questure;

valutata l'opportunità di prevedere un percorso sperimentale volto a dare attuazione a tali obiettivi, attraverso la realizzazione di progetti pilota;

impegna il Governo:

a valutare positivamente l'opportunità di avviare progetti sperimentali volti a consentire, attraverso la questura locale, l'accesso degli ufficiali e agenti della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

G102

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Il Senato della Repubblica,

Premesso che:

nel mese di settembre 2008, una ragazza ghanese di 20 anni, immigrata irregolare e senza fissa dimora, dopo un intervento abortivo in un ospedale pubblico, riconosciuta dai funzionari di Polizia in servizio presso la struttura, è stata arrestata per violazione della legge «Bossi-Fini» sull'immigrazione;

il provvedimento è stato convalidato dalla magistratura, che ha emesso un ordine di allontanamento dal territorio italiano,

considerato che:

come anche sottolineato dal servizio Immigrazione dell'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori);

questo provvedimento potrebbe rivelarsi un precedente pericoloso in quanto:

le donne immigrate irregolari saranno motivate ad abortire clandestinamente, con grave pregiudizio della propria salute individuale e di

quella pubblica: le statistiche ufficiali non a caso ci indicano in aumento il fenomeno degli aborti clandestini fra le immigrate irregolari rispetto ad un *trend* generale di diminuzione degli aborti;

anche nel caso un immigrato clandestino fosse affetto da una malattia infettiva, per paura di essere identificato presso una struttura sanitaria pubblica ed espulso, sarà spinto a non curarsi comportando il rischio concreto di trasmettere a sua volta a terzi, anche non clandestini e non immigrati, la medesima infezione;

in altri Paesi, opportune misure sono state adottate al fine di non ostacolare l'accesso degli immigrati irregolari presso le strutture sanitarie, come ad esempio negli Stati Uniti d'America dove è vietato dalla legge l'ingresso dei funzionari dell'immigrazione negli ospedali,

impegna il Governo:

ad adottare appositi provvedimenti al fine di garantire agli utenti delle strutture sanitarie nel territorio nazionale la non imputabilità per reati contro le leggi sull'immigrazione.

G103

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Il Senato della Repubblica,

considerato che:

l'ong di assistenza e aiuto sanitario, Medici Senza Frontiere (MSF), conosciuta in tutto il mondo per il suo impegno umanitario, il 31 ottobre 2008 è stata costretta a chiudere le sue attività sull'Isola di Lampedusa, dopo sei anni, a causa del diniego del Ministero degli Interni a firmare un nuovo Protocollo d'Intesa e a rilasciare il permesso necessario affinché MSF continui ad operare adeguatamente;

MSF ha garantito dal 2002 visite mediche d'emergenza gratuite per i migranti che arrivano sull'isola dopo aver attraversato un drammatico viaggio in mare. Dal 2005 fino ad oggi il *team* di MSF ha visitato 4.550 migranti, 1.420 solo fra gennaio e ottobre del 2008;

l'assistenza sanitaria e di primo intervento di MSF ha consentito in questi anni un supporto importante, necessario e utile al servizio sanitario regionale che non riesce, viste le continue gravi emergenze, a far fronte autonomamente all'assistenza di migliaia di persone che necessitano di primo soccorso;

nei primi dieci mesi del 2008 le persone sbarcate sulle coste dell'Isola di Lampedusa sono state più di 25.000;

negli ultimi anni tra i migranti sbarcati a Lampedusa vi è stato un incremento di patologie dovute alle condizioni dei viaggi in mare (traumi, ipotermia, ustioni etc.);

rispetto agli anni scorsi la popolazione migrante è cambiata, dal momento che sempre più persone provengono da zone di guerra o paesi colpiti da carestie, come Somalia, Eritrea, Sudan ed Etiopia (30 per cento);

un dato rilevante è costituito dall'incremento del numero delle donne (12 per cento) e dei minori (8 per cento), con un aumento delle donne in gravidanza (151 dall'inizio dell'anno);

il mancato rinnovo delle necessarie autorizzazioni e dell'intesa tra lo Stato italiano e MSF per l'espletamento dei servizi sanitari alla popolazione migrante sull'isola di Lampedusa, rischia di configurare una violazione delle disposizioni nazionali e internazionali sul rispetto dei diritti umani sottoscritte dall'Italia,

impegna il Governo:

a rinnovare il Protocollo d'Intesa e i permessi necessari alla Ong Medici Senza Frontiere per l'assistenza sanitaria alle popolazioni migranti sull'Isola di Lampedusa.

EMENDAMENTI

Art. 01.

01.101

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

La legge 23 luglio 2008, n. 124 è abrogata».

Art. 1.

1.100

D'ALIA

Al comma 1, le parole: «anche in riferimento all'età avanzata» sono soppresse.

1.700

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis, del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi».

1.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 164, primo comma, dopo le parole: "nell'articolo 133," sono inserite le seguenti: "nonché alle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,"».

1.600/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 1.600, al capoverso «Articolo 183-ter», dopo le parole: «dell'Unione europea» inserire le seguenti: «ovvero di un suo familiare».

1.600/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 1.600, al capoverso «Articolo 183-ter», alla rubrica, dopo le parole: «dell'Unione europea» aggiungere, in fine, le seguenti: «o di un suo familiare».

1.600

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. All'articolo 235 del codice penale è abrogato il secondo comma;

1-ter. All'articolo 312 del codice penale è abrogato il secondo comma;

1-quater. Dopo l'articolo 183 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

"Articolo 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Articolo 183-ter - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).

1.103

BUGNANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 337 del codice penale sostituire le parole "sei mesi" con "un anno"».

1.102

BUGNANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Si applica la pena della reclusione da tre a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dell'attività a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza"».

1.104

I RELATORI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 341. – (*Oltraggio a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria*). Chiunque, in occasione di manifestazioni pubbliche, offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza a causa del suo servizio di ordine pubblico e di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria in presenza sua e di altre persone, a causa e nell'esercizio delle sue funzioni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale o l'agente, a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia."

1-ter. All'articolo 341 del codice penale si applica l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288».

1.200

SALTAMARTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 341. (*Oltraggio ad ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria*). – Chiunque offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza di più persone e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi com-

mette il fatto mediante comunicazioni telegrafiche, telematiche o telefoniche, o con scritto o disegno o altri mezzi di comunicazione.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e si procede d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nel corso di manifestazioni pubbliche o in occasione di servizi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

È sempre ammessa la prova della verità del fatto medesimo nel procedimento penale e, ove raggiunta, determina la non punibilità dell'autore se il fatto attribuito si riferisce all'esercizio delle funzioni pubbliche esercitate"».

1.105

LUMIA, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 376, primo comma, del codice penale dopo le parole: "e 373" sono inserite le seguenti. ", nonché dall'articolo 378, limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629 del codice penale"».

1.107 (testo corretto)

I RELATORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 12, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

"3-bis.1. – Ai delitti di cui al comma precedente si applica l'articolo 416, sesto comma, del codice penale."».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole:
«, nonché al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.108

DELLA MONICA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 572 è sostituito dal seguente:

"Art. 572. – (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."».

1.109

DELLA MONICA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 604 sono inseriti i seguenti:

«Art. 604-bis. – (*Ignoranza dell'età della persona offesa*). – Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni sedici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona, salvo che si tratti di errore o ignoranza inevitabili».

3-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza."».

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 1.

S1.100

I RELATORI

Stralciare i commi 4 e 5.

EMENDAMENTI

1.110

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere i commi 4 e 5.

1.0.100

DELLA MONICA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche ai codici penale e di procedura penale
in materia di atti persecutori)*

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«612-bis. – (*Atti persecutori*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta tal uno in modo

tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

c) dopo l'articolo 282-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 282-ter. – (*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

5. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio assistenziali del territorio.".

d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'imputato e all'eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato»;

e) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

"Art. 384-*bis*. – (*Divieto provvisorio di avvicinamento*). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale.

2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 390 e dell'articolo 391".

f) all'articolo 392, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, e 612-*bis* del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

g) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:

"1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria";

h) all'articolo 396, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»;

2) dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-*bis*,»;

i) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» *sono inserite le seguenti*: «o dalla persona offesa dal reato»;

1) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» *sono inserite le seguenti*: «o la persona offesa dal reato»;

m) all'articolo 398, comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) prima della parola: «600» è *inserita* «572,»;

2) le parole: «e 609-*octies*» sono sostituite da: «609-*quinquies*, 609-*octies*, e 612-*bis*»;

3) le parole: «vi siano minori di anni sedici,» *sono sostituite da*: «vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,»;

4) le parole «quando le esigenze del minore» *sono sostituite da* «quando le esigenze di tutela delle persone»;

5) le parole «abitazione dello stesso minore» *sono sostituite dalle seguenti* «abitazione persona interessata all'assunzione della prova».

1.0.300

DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Intervento nel giudizio penale)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*quater*, e 609-*octies* del codice penale, l'ente locale impegnato, direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro anti violenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall'articolo 380, lettera *d*), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero di programma speciale ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 ago-

sto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale».

Art. 2.

2.0.100

DELLA MONICA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela della vittima di delitti a sfondo sessuale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 392, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

b) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:

"1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria";

c) all'articolo 396, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", la persona offesa dal reato";

2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-*bis*,";

d) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";

e) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";

f) all'articolo 398, comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) prima della parola: "600" è inserita "572,";

2) le parole: "e 609-*octies*" sono sostituite da: "609-*quinquies* e 609-*octies*";

3) le parole: "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,";

4) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da "quando le esigenze di tutela delle persone";

5) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione persona interessata all'assunzione della prova"».

2.0.101

DELLA MONICA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno"».

Art. 3.

3.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, dopo la parola: «sensoriale,» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al comma 2, sostituire la parola: «handicappata» con le seguenti: «portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,».

Art. 4.

4.100

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis. – 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenni, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde qualora, durante la minore età, acquisti la cittadinanza di un altro Stato"».

4.103

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge, il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995, che non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, qualora sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenni, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

02. Le disposizioni del comma 01 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti di cui al comma 01 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

03. Chi ha acquisito la cittadinanza ai sensi dei commi 01 e 02 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato».

4.104

CAROFIGLIO, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA; CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, CHIURAZZI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1. – 1. È cittadino per nascita:

- a*) il figlio di padre o di madre cittadini;
- b*) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
- c*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;
- d*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

2. Nei casi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

3. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza"».

4.102

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio» *con le seguenti:* «risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni dalla data del matrimonio».

4.101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, dopo le parole: «comma 1», *inserire le seguenti:* «e comunque non oltre un anno dalla presentazione dell'istanza».

4.107

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere i commi 3 e 4.

4.108

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere i commi 3 e 4.

4.109

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 3.

4.110

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.

4.105

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda».

4.106

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, capoverso «Art. 9-bis», alle parole: «Ai fini dell'elezione», premettere le seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».

4.0.600/1

PISTORIO, OLIVA

All'emendamento 4.0.600, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Repubblica federativa di Jugoslavia che siano giunti in Italia entro il 1° gennaio 1996, qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera

b), della presente legge, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenni, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che, al momento della nascita, almeno uno dei genitori del minore sia presente in Italia non occasionalmente sin dal 1° gennaio 1996».

4.0.600/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 4.0.600, al comma 1, sostituire le parole da: «Il minore» sino a: «Jugoslavia» con le seguenti: «Anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge, il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Jugoslavia che siano giunti in Italia entro il 1° gennaio 1996.».

Conseguentemente:

Al comma 1, sostituire le parole: «di almeno uno dei genitori da una data anteriore al 1° gennaio 1996» con le seguenti: «dell'interessato e, se minorenni, di almeno uno dei genitori, alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Al comma 2, sostituire le parole da: «oltre» sino a: «1996», con le seguenti: «oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.0.600

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Minori nati in Italia da genitori già cittadini della Repubblica federativa di Jugoslavia)

1. Il minore nato nel territorio della Repubblica, da genitori entrambi privi di cittadinanza in conseguenza della dissoluzione della Repubblica

federativa di Jugoslavia, qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è considerato comunque cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza nel territorio nazionale di almeno uno dei genitori da una data anteriore al 1° gennaio 1996.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano i requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre ad essere presente nel territorio nazionale da una data anteriore al 1° gennaio 1996, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato».

4.0.601/1

PISTORIO, OLIVA

All'emendamento 4.0.601, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione interessata può depositare con un anticipo di cinque giorni dalla data della prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria»;

2) al comma 11 sostituire le parole: «10 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza» con le seguenti: «30 giorni dalla notificazione della sentenza».

4.0.601/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 4.0.601, al comma 1, lettera b), numero 11, sopprimere le parole: «, il Ministero dell'interno».

4.0.601

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.";

b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

"9. Il Ministero dell'Interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.

11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'Interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza".

c) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione

si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile."».

Art. 5.

5.100

DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

Art. 6.

6.100

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «condanna».

Art. 7.

7.300

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Sopprimere l'articolo.

7.301

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo periodo.

7.302

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «pena della reclusione da uno a sei mesi e della».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «pena della reclusione da tre mesi a un anno e della» e sostituire la parola: «3.000» con «1.500».

Conseguentemente al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «pena della reclusione di tre mesi fino a due anni e della» e sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.500».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.

7.650 (testo corretto)

IL GOVERNO

Al comma 1 capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «c) in caso di reiterazione del reato di cui al secondo comma, secondo periodo, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 1.500 a 10.000 euro».

7.303

VALDITARA, BALBONI, SALTAMARTINI, DI STEFANO, DE ECCHER, SCOTTI, ASCIUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni, è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro».

7.304

VALDITARA, BALBONI, SALTAMARTINI, DI STEFANO, DE ECCHER, SCOTTI, ASCIUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo il numero "639", sono inserite le seguenti parole: "primo comma"».

Art. 8.

8.0.300

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in euro 5,1 milioni per l'anno 2009 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

8.0.301

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative al personale del Nucleo operativo di sicurezza NOCS)

1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, con le stesse modalità, l'indennità supplementare mensile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Al restante personale del medesimo Nucleo, addetto a compiti di supporto e sanitari, la stessa indennità è corrisposta, con la medesima decorrenza, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in euro 596.000, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

Art. 11.

11.100

FIORONI, MAURO MARINO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupa abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso, è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni.»

11.101

FIORONI, MAURO MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi in cui i regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico già prevedano disposizioni specifiche applicabili alle suddette ipotesi.».

11.0.100

MAURO MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Applicabilità delle misure di prevenzione nei confronti dei parcheggiatori abusivi)

1. All'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VI", è inserito il seguente periodo: "Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue l'applicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"».

Art. 12.

12.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

12.101

MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 610-bis. – (*Impiego di minori nell'accattonaggio*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione fino a due anni nei casi in cui la persona offesa ha un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni"».

12.102

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), all'articolo 600-octies richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di impiego di minori sotto i tre anni, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

12.103

MARITATI, Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 602-bis», al numero 1, dopo le parole: «del genitore», aggiungere, in fine, le seguenti: «, previa valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilità di tale pena con il superiore interesse del minore».

12.104

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«d) all'articolo 609-*decies*, dopo le parole: "600-*quinquies*," sono aggiunte le seguenti: "600-*octies*,"».

12.0.100

Anna Maria SERAFINI, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 35-*bis*. – (*Diritto del minore alla salute*). – 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatriche a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.300

Anna Maria SERAFINI, MARITATI, SBARBATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BAILO, CALGARO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, PORETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 35-bis. - (*Diritto del minore alla salute*) – 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire, a parità con i minori italiani e in conformità con quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle prestazioni mediche pediatriche, urgenti e continuative, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuità delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

È abrogato il comma 11-bis dell'articolo 61 del codice penale.»

Art. 13.

13.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere i commi 2 e 3.

13.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«5-ter) nei confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza».

13.102

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 609-*decies* è aggiunto il seguente:

"Art. 609-*undecies*. – (*Adescamento di minorenni*). – Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da uno a tre anni"».

13.0.300

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n.499 recante "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

13.0.301

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630.

Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria e'ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

Art. 14.

14.650

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera b), sostituire la lettera f-bis) con la seguente:

«f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale».

Art. 15.

15.100

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso «8-ter», sostituire le parole da: «che si trovi» fino a: «fruito dei» con le seguenti: «che abbia prelevato denaro usufruendo di».

15.101

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, capoverso «3-quater», sostituire le parole da: «che si trovi» fino a: «fruito dei» con le seguenti: «che abbia prelevato denaro usufruendo di».

Art. 17.

17.100

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), al numero 3) del comma quarto dell'articolo 605, ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque di altra persona».

Art. 18.

18.650

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - (Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e alla legge 18 aprile 1975, n. 110). - 1. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-ter del codice penale;

c) quando il fatto è commesso di notte in luogo abitato, nella immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto".

2. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre la circostanza prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre

1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso"».

18.800

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso, articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sopprimere le parole: «se le armi sono utilizzate per commettere un reato».

18.801

IL GOVERNO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 4, sesto comma dopo le parole: «compiere reati» aggiungere le seguenti: «ovvero ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895».

18.0.300 (già 15.0.300 testo corretto)

BONFRISCO, CARRARA, CASOLI, BIANCONI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme di attuazione dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)

1. Al fine di pervenire alla armonizzazione della normativa nazionale con quella vigente negli altri paesi comunitari, il Ministro dell'interno definisce con regolamento, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *oleoresin capsicum*, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona».

18.0.301 (già 15.0.301)

SALTAMARTINI, BONFRISCO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Dopo l'articolo 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

(Bombolette a gas per difesa personale).

1. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali della presente legge, i dispositivi e le bombolette che emettono gas per difesa personale.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 delle presente legge e sono considerati armi, i dispositivi di cui al presente articolo, ove siano utilizzati per la commissione di reati".

2. Le caratteristiche tecniche e il contenuto dei dispositivi di autodifesa, di cui al comma precedente, che debbono essere innocui e non invasivi per la salute umana, sono disciplinati con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

Art. 19.

19.100

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

19.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

19.102

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

19.103

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

19.104

INCOSTANTE, CASSON, BIANCO, MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Fondo per il finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine*). – 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine», destinato a finanziare, con le risorse previste dall'articolo 55, i premi di produttività per le forze dell'ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziare».

19.105

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine*). – 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il »Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine«, destinato a finanziare, con le risorse previste dall'articolo 55, i premi di produttività per le forze dell'ordine.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzare ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziare».

19.106

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata*). – 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata", destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzare ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

19.108

INCOSTANTE, BIANCO, CASSON, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LATORRE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, sostituire le parole: «in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di» con le seguenti: «violando intenzionalmente le disposizioni del presente testo unico, nonché».

19.107

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando l'ingresso non avvenga in presenza delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1, o comunque per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reato».

19.111

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro, Marino, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis», al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è punibile lo straniero che sia stato costretto o indotto con artifici o raggiri, ovvero con abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, a commettere il fatto di cui al comma 1».

19.113

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il comma 3.

19.109

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, lettera a), al capoverso «Art. 10-bis», sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

«3. Fermo quanto disposto dagli articoli 13, comma 2-bis e 19, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, quando non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, può sostituire la pena con la misura dell'espulsione con divieto di reingresso nel territorio dello Stato, per un periodo compreso tra cinque e dieci anni.

4. L'espulsione di cui al comma 3 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

5. Se lo straniero espulso a norma del comma 3 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 3, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

19.114

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis», al comma 3, sostituire le parole: «di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis», con le seguenti: «di cui all'articolo 20».

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis). All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la lettera s), aggiungere, in fine, la seguente:

«s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

19.110

DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis», sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Nei confronti dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 è disposta l'espulsione con decreto motivato immediatamente esecutivo e non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il consenso e la collaborazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, prestati dalla persona denunciata per il reato di cui al comma 1, determina la sospensione del procedimento penale. Trascorsi cinque anni dalla sospensione il giudice dichiara l'estinzione del reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Se lo straniero espulso ai sensi del comma 4 rientra illegalmente nel territorio dello Stato durante il termine di cinque anni previsto dal medesimo comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 345 del codice di procedura penale e la pena prevista dal comma 1 è aumentata sino alla metà.

5-bis. La commissione del reato di cui al comma 1 da parte dello straniero che abbia già beneficiato dell'estinzione di cui al comma 4 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni».

19.112

DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis», al primo periodo del comma 6, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251», inserire le seguenti: «,ovvero di istanza o proposta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del presente testo unico».

Conseguentemente, alla lettera a), al secondo periodo del comma 6, sostituire le parole: «all'articolo 5, comma 6» con le seguenti: «agli articoli 5, comma 6 o 18».

19.800

IL GOVERNO

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 16, comma 1, le parole: "nè le cause ostative" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative».

19.115

DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 1 dell'articolo 18 alle parole: "per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75", sono preposte le seguenti: "per tal uno dei delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del codice penale ovvero dagli articoli 572, 581, 582, 583-bis, e da 609-bis a 609-octies del medesimo codice, ovvero" e dopo le parole:

"per effetto dei tentativi di sottrarsi" sono inserite le seguenti "alla violenza o agli abusi, ovvero"».

19.0.800 (testo 2)/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 19.0.800 (testo 2), capoverso «Articolo 20-bis», al comma 4, dopo le parole: «L'ufficiale giudiziario» inserire le seguenti: «ovvero di polizia giudiziaria».

19.0.800 (testo 2)/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 19.0.800 (testo 2), capoverso «Articolo 32-bis», sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati, anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria"».

19.0.800 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s), inserire la seguente:

"s-bis) articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero'";

b) dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:

"Articolo 20-bis. – (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari) – 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria

chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

- a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
- b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
- c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
- e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

4. L'ufficiale giudiziario, notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero.

"Articolo 20-ter. – (*Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari*). – 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, altrimenti provvede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunci a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico

ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore".

c) dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

"Articolo 32-bis. – (*Svolgimento del giudizio a presentazione immediata*). – 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le posizioni dell'articolo 32.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

4. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente.

5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore".

d) dopo l'articolo 62, è inserito il seguente:

"Articolo 62-bis. – (*Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva*). – Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero'".

Art. 23.

23.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 274, comma 1, lettera c), dopo le parole: «o dai suoi precedenti penali» sono inserite le seguenti: «o giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 », e dopo le parole: «sus-

siste il concreto pericolo che questi commetta», sono inserite le seguenti: «uno dei delitti di cui all'articolo 380, ovvero altri»;

b) all'articolo 275, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, le misure cautelari personali sono sempre disposte quando, anche tenendo conto degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole»;

c) all'articolo 275, il comma 2-ter è abrogato.

23.101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

23.104

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'articolo 407, comma 2 lettera a), agli articoli 423-bis, primo, terzo e quarto comma, 439, 440, 624-bis e 628 del codice penale, all'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e all'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;».

23.103

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA; LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «e 3-quinquies» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, limitatamente alle fattispecie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale».

23.0.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Ulteriori modificazioni al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 310, il comma 3 è abrogato;
- b) all'articolo 311, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non ha effetto sospensivo";

- c) all'articolo 392 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti, di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1"».

23.0.101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

È abrogata la legge 13 febbraio 2006, n. 59».

Art. 24.

24.800

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 24, con il seguente:

«Art. 24.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: "sottrarsi ai controlli di polizia," sono inserite le seguenti: "armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,"».

24.0.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

L'amministrazione penitenziaria deve organizzare corsi di preparazione al rilascio per i condannati che devono scontare meno di sei mesi di pena residua. Essi vanno organizzati in concorso con gli enti locali e con le organizzazioni private. A tal fine deve favorire la presenza di questi detenuti in appositi istituti omogenei"».

28.800/1

CASSON, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, GALPERTI, ADAMO, CHIURAZZI

All'emendamento 28.800, sostituire le parole: «della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al Tribunale competente» con le seguenti: «degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale loro spettante, nonché della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al Tribunale competente».

28.800

IL GOVERNO

Al comma 1, ultimo periodo le parole: «degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale loro spettante» sono sostituite dalle seguenti: «della proposta di misura personale e patrimoni ale da presentare al Tribunale competente'».

Art. 30.

30.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'Articolo 2-*quater* della legge 31 marzo 1965, n. 575 dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese.

c-ter) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210».

30.500 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2-*septies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.

4-*ter*. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile"».

30.650

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2008», con le seguenti: «entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

30.501

I RELATORI

Al comma 3, dopo la parola: «istituito» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

30.101

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «30 novembre 2008» con le seguenti: «30 gennaio 2009».

Art. 31.

31.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Custodia di beni immobili e mobili registrati)

1. L'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

Art. 2-undecies.

(Destinazione delle somme e dei beni immobili)

1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:

a) le somme di denaro confiscate;

b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulta insolubile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:

a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione

entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:

a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;

b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;

d) risanamento di quartieri urbani degradati;

e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;

j) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;

g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;

h) all'informatizzazione del processo.

6. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro per le politiche regionali, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.

7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.

8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto

della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infutrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto.

10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.

11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

12. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziaria agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo».

31.0.101

LUMIA, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Potenziamento delle risorse destinate alle operazioni di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata)

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria relative a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia giudiziaria nella medesima materia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di

elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario».

Art. 32.

32.100

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, ARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. - (*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici*) – 1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e dell'interno";

2) al comma 5, dopo la lettera s-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:

"s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini";

c) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera) è inserita la seguente:

"1-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili";

d) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: "passata in giudicato" sono inserite le seguenti: "per reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché";

e) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

d-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera *s-ter*);

j) all'articolo 176, comma 3, la lettera *e)* è sostituita dalle seguenti:

"e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità

che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antecedenti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività;

e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub-affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento"».

32.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

«*f-bis)* che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antecedenti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera *c)*, in quanto compatibili».

32.800

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, dopo la lettera *m-bis*) è aggiunta la seguente:

"*m-ter*) di cui alla precedente letto *b*) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152 convertito nella legge 12 luglio 2001 n.203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio"».

32.0.500 (già 48.0.100)

D'ALIA

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

a) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "dell'interno";

b) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera *s-bis*), è inserita la seguente:

"*s-ter*) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini;"

d) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

"*f-bis*) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione ma-

fiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili";

e) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole "passata in giudicato" sono inserite le seguenti: "per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18, nonché";

j) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter).";

g) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui

al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori, indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività.";

h) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento"».

32.0.501 (già 31.0.100)

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Norme per il contrasto e la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "dell'ambiente" aggiungere le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infütrazioni mafiose";

b) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti: "dell'interno";

c) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis), aggiungere la seguente:

"s-ter) la prevenzione del rischio di infùtrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini"».

32.0.100 (testo 2)

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti)

1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sè o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archivi azione degli atti, da comunicare in-

tegralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.

5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore».

32.0.101

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla

commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, auto calunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale";

b) all'articolo 22, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa»;

c) all'articolo 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

d-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attività commerciali disciplinate dal presente Titolo».

32.0.102

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: "passata in giudicato" inserire le seguenti: "per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/ Ce, nonché";

b) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter).";

c) all'articolo 176, comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interes-

sate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infùtrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività";

d) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento"».

Art. 33.

33.101 (testo 2)

LUMIA, BIANCO, CAROFOGLIO, DE SENA, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - (*Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di misure di prevenzione*). – 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi che hanno ad oggetto:

a) la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia e di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni

criminali, espressamente favorendo la destinazione e il riutilizzo sociali di essi, nonché, esclusivamente nei casi eccezionali espressamente previsti da disposizioni di legge, la loro distruzione;

b) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata "Agenzia nazionale";

c) l'istituzione, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, di un'agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata "agenzia provinciale", presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale, dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni; è previsto che alle riunioni dell'agenzia provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, ciascuna agenzia provinciale può ricorrere a personale dell'Agenzia del demanio ovvero di altre amministrazioni pubbliche;

d) l'individuazione delle strutture organizzative dell'Agenzia nazionale e delle agenzie provinciali, in relazione ai compiti ad esse assegnati dalla legge;

e) l'attribuzione all'Agenzia nazionale dei seguenti compiti:

1) osservazione e analisi in merito alle attività e ai beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

2) indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

3) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

4) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia;

5) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;

6) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui al numero 1), assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima traspa-

renza delle procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

2. I decreti legislativi concernenti la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, adottati ai sensi del comma 1, si ispirano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la custodia, l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali sono affidate all'agenzia provinciale la quale, per l'adempimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge, si avvale di amministratori indicati dall'autorità giudiziaria e scelti tra i soggetti di comprovata capacità tecnica di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, che, ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene;

b) l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;

c) l'agenzia provinciale invia all'Agenzia nazionale una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

d) l'Agenzia provinciale, anche attraverso apposite deleghe agli amministratori giudiziari:

1) è responsabile della custodia, dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali;

2) provvede alle attività relative ai compiti di cui al numero 1) anche mediante gli amministratori dei beni indicati dall'autorità giudiziaria;

3) formula proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria procedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale; successivamente al sequestro, le relazioni degli amministratori giudiziari sono trasmesse anche al procuratore distrettuale antimafia;

4) provvede agli adempimenti fiscali relativi ai beni sequestrati a organizzazioni criminali, compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta:

e) l'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa previsione del potere di:

1) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso

o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'eco sistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

2) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

3) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

4) impugnare, nel caso di sequestro di quote di società in percentuale non inferiore ad una determinata soglia dell'intero capitale, le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;

5) proporre all'Agenzia nazionale, illustrando ne le ragioni, la distruzione del bene sequestrato o confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

6) ottenere, nel caso di sequestro o di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera *d*), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti; fare salva, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

7) chiedere per l'impresa gestita l'ammissione alle procedure esecutive concorsuali, attivando procedure al fine di accertare che i beni aziendali sequestrati posti in fallimento non ritornino alle organizzazioni criminali o a loro prestanomi, attraverso la vendita degli stessi;

f) per i beni sequestrati e per quelli confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è recalmabile;

g) l'amministratore di cui alla lettera *a*) riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione dei beni secondo le direttive dell'autorità giudiziaria procedente e fornisce i rendiconti della sua attività all'agenzia provinciale, che forma le proprie valutazioni e richieste all'autorità giudiziaria procedente; l'amministratore

esprime la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva e può essere affiancato da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina è sottoposta alle condizioni di cui alla citata lettera a);

h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti dagli articoli 2-*sexies*, comma 3, e da 2-*octies* a 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a sequestro o a confisca. Al fine dell'accesso al sistema creditizio, sono individuati adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti;

i) per le imprese sequestrate sono individuate procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, adattando a tale fine gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;

l) la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati è disciplinata secondo i seguenti criteri:

1) è effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

2) è effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, il sostituto d'imposta applica l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

m) sono in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dalla legge per i beni di interesse culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, con gli stessi decreti legislativi di cui al comma 1 disposizioni di integrazione e di modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e delle norme ad essa collegate, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di criteri e di rapide procedure di assegnazione o destinazione dei beni confiscati, per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, nonché agli altri soggetti di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2,

lettera *b*), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, prevedendo, in particolare:

1) l'adozione dell'atto di assegnazione o destinazione da parte dell'agenzia provinciale;

2) adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, la cui attuazione e' demandata all'agenzia provinciale, la quale assicura la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti;

3) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, ai soggetti di cui agli articoli *2-sexies*, comma 3, e da *2-octies* a *2-undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene;

4) l'individuazione, oltre ai soggetti previsti dall'articolo *2-undecies*, comma 2, lettera *b*), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di altri soggetti cui assegnare i beni confiscati, comprendendo i soggetti del privato sociale e, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale;

5) la competenza dell'agenzia provinciale a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni, in relazione alloro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione, dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. È previsto, altresì, che avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

6) il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale, che la decisione e' subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità;

7) la possibilità di distruggere o demolire i beni confiscati, secondo le procedure indicate nei decreti legislativi, nei soli casi eccezionali previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza e negli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un loro uso e previa valutazione dell'Agenzia nazionale che può disporre l'acquisizione e una diversa destinazione;

8) ulteriori procedure sull'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia del demanio nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa decisione dell'agenzia provinciale;

q) l'istituzione di un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall'Agenzia nazionale e articolato in se-

zioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori. Sono previste, altresì, apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attività di amministratore, nonché sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia a carico degli amministratori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, si provvede, nel limite massimo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.102

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - (*Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose*). – 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo 2-*decies* con il seguente:

"Art. 2-*decies*. - (*Procedimento per la destinazione dei beni confiscati*). – 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione del-

l'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l'articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.";

b) sostituire l'articolo 2-undecies con il seguente:

«Art. 2-undecies. - (*Destinazione delle somme e dei beni immobili*). –

1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:

a) le somme di denaro confiscate;

b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvente, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente

non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:

a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di tal una delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se tal uno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:

a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;

b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;

d) risanamento di quartieri urbani degradati;

e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;

- f) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;
- g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;
- h) all'informatizzazione del processo.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.

7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienze, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consulti vi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.

8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto.

10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.

11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.";

c) all'articolo 2-*nonies*, al comma 1, sostituire le parole: "all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata" con le seguenti: "all'Agenzia del Demanio";

d) all'articolo 2-*nonies*, al comma 2, sostituire le parole: "ufficio del territorio del Ministero delle finanze" con le seguenti: "ufficio dell'Agenzia del Demanio"».

33.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sostituire l'articolo col seguente:

«Art. 33. - (*Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose*). – 1-bis. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, l'articolo 2-decies è sostituito dal seguente:

"Art. 2-decies. - (*Procedimento per la destinazione dei beni confiscati*). – 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia, e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l'articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile"».

33.103 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. – (*Assegnazione dei beni confiscati alle associazioni a delinquere di tipo mafioso*). – L'articolo 2-*decies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 2-*decies*. - 1. Ferma la competenza del Ministero delle Finanze (Agenzia del demanio) per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-*novies* e 2-*undecies* della presente legge, nonché di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'Ufficio Territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-*udecies* interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.

2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al primo comma non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-*novies*.

3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dai decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e territoriali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di realizzazione del coordinamento di cui al periodo precedente, da effettuarsi nell'ambito della dotazione organica degli uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

6. Gli oneri di funzionamento non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stazionamenti di bilancio".

7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendo lo delle conseguenze a suo danno.

8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.

12. Nelle gare di appalto egolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, si provvede, nel limite massimo di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del program a "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'interno disciplina con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di accesso ai benefici di cui al comma 10».

33.104

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - (Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose). - 1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, alla destinazione dei beni di cui all'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato, sentiti il beneficiario e l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies. A tal fine, il prefetto può avvalersi dell'ausilio dell'Agenzia del demanio e di ogni altra pubblica amministrazione».

33.105

I RELATORI

Al comma 1 sostituire le parole: «di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies» con le altre: «di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies».

33.300

SALTAMARTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 2-decies», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con funzioni di impulso, ispettive e sostitutive nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e territoriali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di organizzazione della struttura.

3-ter. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

3-quater. Gli oneri di funzionamento della struttura non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stazionamenti di bilancio.».

33.106

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 3 dell'articolo 2-decies, ivi richiamato, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e territoriali. La definizione funzionale, organizzativa, organica e strumentale della struttura è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3-ter. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

3-quater. Gli oneri di funzionamento della struttura non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.».

33.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Trasferimento dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Prefetto trasferisce al patrimonio del Comune, della Provincia e della Regione, i singoli beni immobili rispettivamente utilizzati da tali enti per fini istituzionali o sociali, oggetto di confisca disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Il Prefetto, a fronte del pagamento di eventuali rate di mutuo gravanti sui singoli immobili inclusi nel patrimonio aziendale, ne determina gli oneri a carico di ogni singolo cespite in proporzione al valore dell'unità immobiliare da trasferire e delle rate di mutuo residue.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo istituito presso le Prefetture ai sensi dell'articolo 2-duodecies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575».

33.0.101 (testo 2)

GHEDINI, LUMIA, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia e ricostituzione per gli assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie, operanti nel settore agricolo)

"1. È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni criminali da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma. 5, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo e dal Regolamento di cui al comma 7.

2. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso Consorzi fidi di cui al comma 6.

3. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100% dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni criminali da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di 2 milioni di euro. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere presentata entro 7 giorni dal fatto, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al

comma precedente. La fruizione dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

4. Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui al comma 2, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.

5. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione delle Associazioni cooperative riconosciute, nonché da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

6. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 1-ter. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal comma 1-octies.

7. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari all'importo di 3.000.000 di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Associazioni cooperative riconosciute, predispone uno schema di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 si provvede, nel limite massimo di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'econo-

mia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.0.500 (già 48.0.101)

D'ALIA

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)*

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale.»;

b) all'articolo 22, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi offensivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

2-ter. Ai fini dell'applicazione della disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.";

c) all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-*bis* e 2-*ter*".

2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 129, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 629, 644 e 644-*bis* del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 368, 369, 372, 377, 378, 379 del codice penale, se la condotta è riferita alla commissione di delitti di estorsione, anche tentata, e di usura in danno di esercenti attività commerciali, il pubblico ministero dà comunicazione alla polizia tributaria ed all'Agenzia delle Entrate"».

33.0.601

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 2 ottobre 2008 n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008 n. 186)

1. All'art. 2-*quinquies* comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 ottobre 2008 n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: "affine o convivente" sono sostituite dalle seguenti: "convivente, parente o affine entro il quarto grado"».

33.0.602 (testo corretto)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Modifica alla legge 22 dicembre 1999, n. 512)

1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: "e gli Enti" sono soppresse e la parola: "costituiti" è so-

stituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli Enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: "e gli Enti" sono soppresse, e la parola: "costituiti" è sostituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli Enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali"».

33.0.102

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-*bis*) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;"

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-*bis*), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del

comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite massimo di euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

33.0.600/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, dopo le parole: «di terrorismo» inserire le seguenti: «anche internazionale».

33.0.600/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, dopo la parola: «concreti» inserire le seguenti: «e specifici».

33.0.600/3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, dopo la parola: «favorisca» inserire le seguenti: «, in ragione di collegamenti con l'imputato o con la persona sottoposta alle indagini, ovvero con l'associazione terroristica o eversiva cui questi appartengano».

33.0.600/4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, sostituire le parole: «la commissione dei medesimi reati» con le seguenti: «l'attività delle associazioni per cui si procede».

33.0.600/5

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, sostituire le parole da: «il Ministro dell'interno» sino alla fine del comma, con le seguenti: «può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.».

33.0.600/6

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 3, alla parola: «reati» premettere le seguenti: «taluno dei».

33.0.600/7

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'interno» inserire le seguenti: «, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ».

33.0.600/8

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 3, dopo le parole: «in sentenza.» aggiungere, in fine, le seguenti: «Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

33.0.600

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Sospensione cautelativa e scioglimento)

1. Quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo ovvero per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 e successive modificazioni, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto, cautelativamente, la sospensione di ogni attività associativa secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in quanto applicabili.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di reati di cui al comma 1, il Ministro dell'interno ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni, ove non sia già disposta in sentenza».

33.0.103

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

*(Attribuzione al procuratore antimafia di funzioni
in materia di terrorismo)*

1. A far data dal 1 marzo 2009, al procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali sono attribuite le funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e di prevenzione del crimine organizzato.

2. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nel primo comma, sostituire le parole «nell'articolo 51 comma 3-bis» con le seguenti: «negli articoli 51 commi 3-bis e 3-quater».

3. Dal 1° marzo 2009, la Direzione Nazionale Antimafia assume la denominazione di Direzione Nazionale Criminalità Organizzata.

Art. 34.

34.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

34.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia", sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";

b) al comma 2, le parole: "al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis*", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione", e le parole: "associazione criminale, terroristica o eversiva", sono sostituite dalle seguenti: "associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo";

c) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'Interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno dei reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa";

d) al comma 2-*sexies*, primo periodo, le parole: "e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2", sono soppresse;

e) al comma 2-*sexies*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-*bis* o del Procuratore Nazionale Antimafia";

f) al comma 2-*sexies*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge".

g) al comma 2-*sexies*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

2. Dopo l'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 41-*ter*. – (*Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis*). Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* di comu-

nicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».

34.102

LUMIA

Al comma 1, lettera d), sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della Giustizia sentiti sempre il procuratore distrettuale ed il procuratore nazionale antimafia. È onere degli organi di polizia centrali e di quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, fornire le necessarie informazioni utili all'istruttoria, anche attraverso uffici interforze appositamente costituiti con la partecipazione della polizia penitenziaria. I provvedimenti medesimi hanno vigore fino a quattro anni e sono prorogabili per periodi successivi pari a due, salvo che non siano cessate le esigenze di prevenzione ovvero non risulti, da concreti elementi, che il detenuto abbia interrotto i rapporti con l'organizzazione o che la stessa abbia cessato di esistere senza confluente in altre compagini criminali. Il decorso del tempo non può considerarsi elemento da cui desumere l'interruzione o la cessazione».

34.0.500 (già 48.0.102)

D'ALIA

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia", sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";

b) al comma 2, le parole: "al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e

3-*quater*, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione", e le parole: "associazione criminale, terroristica o eversiva", sono sostituite dalle seguenti: "associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo";

c) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a tal uno dei reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa";

d) al comma 2-*sexies*, primo periodo, le parole: "e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2" sono soppresse;

e) al comma 2-*sexies*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-*bis* o del Procuratore Nazionale Antimafia.";

j) al comma 2-*sexies*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.";

g) al comma 2-*sexies*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.";

2. Dopo l'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 41-*ter*. – (*Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis*). - 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo

mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni."».

34.0.501 (già 48.0.106)

D'ALIA

Dopo l'articolo 48 inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il Ministro della giustizia, anche a richiesta del Ministro dell'interno e del procuratore nazionale antimafia, ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dal presente comma, il procuratore nazionale antimafia riceve periodicamente segnali azioni dai procuratori distrettuali antimafia ed assume le necessarie informazioni dalla Direzione nazionale antimafia, dagli organi di polizia centrali e da quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva.»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentiti nell'ambito delle rispettive competenze il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale che procede alle indagini, la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ed il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre e sono prorogabili per periodi successivi entro i medesimi limiti temporali, purché

non risultino cessate in concreto le esigenze di prevenzione e venuto meno il concreto pericolo che il detenuto o l'internato mantenga contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive. Il mero decorso del tempo non può essere valutato ai fini della dichiarazione di cessazione delle esigenze di prevenzione.";

c) al comma 2-*quater* sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "a tal fine, i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui al presente articolo sono ristretti all'interno di istituti penitenziari a loro esclusivamente dedicati ovvero, in mancanza o in caso di insufficienza di dette strutture, comunque all'interno di sezioni speciali degli ordinari istituti, e sono sempre custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria";

2) alla lettera f) le parole: "cinque persone" sono sostituite dalle seguenti: "tre persone", le parole: "quattro ore" sono sostituite dalle seguenti: "due ore";

d) al comma 2-*sexies*, le parole: "entro dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni";

e) dopo il comma 2-*sexies*, è aggiunto il seguente comma:

"2-*septies*. Quando il detenuto o l'internato stia scontando una pena relativa anche a delitti diversi da quelli di cui all'articolo 4-*bis*, la completa espiazione della parte di pena relativa ai reati indicati nell'articolo 4-*bis* non comporta l'inapplicabilità del presente articolo in relazione alla residua parte di pena da scontare per delitti diversi, ove sussistano tutti gli altri presupposti di applicazione dei provvedimenti previsti dal presente articolo."».

34.0.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO, DELLA SETA, GRANAIOLA, VITA, MARINARO, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

Dopo l'articolo 593 del codice penale é inserito il seguente:

"Art. 593-*bis*. – (*Tortura*) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva

una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non è punibile"».

Art. 35.

35.0.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 28. – (*Interdizione dai pubblici uffici*). – L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato passivo o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque ufficio, servizio, grado, o titolo e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi."».

Art. 36.

36.100

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere l'articolo.

36.300

LIVI BACCI, DELLA MONICA

Sopprimere l'articolo.

36.102

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 2.

Art. 37.

37.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

37.101

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37.

(Modifica al decreto legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 7 del decreto legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo, gli agenti in attività finanziaria effettuano entro dodici ore apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.";

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

b) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari";

c) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6."».

37.102

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «titolo di soggiorno» fino alla fine del comma con le seguenti: «documento di identità. La copia del suddetto documento, comunque deve essere registrata, conservata e resa disponibile a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza».

37.300

STIFFONI, BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Il mancato rispetto di tale disposizione» introdurre le seguenti: «, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,».

37.105

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare le procedure di controllo e contrasto a fenomeni di riciclaggio connesso all'uso del *money transfer*, le richieste di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi operazione effettuata, nonché le relative risposte, intercorrenti tra i prestatori dei servizi di cui al presente comma agenti in attività finanziaria e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, sono sempre svolte per via telematica».

37.200

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI, MARITATI

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. L'autorità di pubblica sicurezza effettua un monitoraggio complessivo sulle segnalazioni effettuate ai sensi del comma 1, inviando con cadenza semestrale i risultati di tale attività di controllo alla Direzione nazionale antimafia».

37.0.100

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI, MARITATI

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifica al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. Al comma 1 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, dopo le parole: "o di contrabbando", sono inserite le seguenti: ", nonché di esibizioni di documenti al fine di erogare o usufruire di servizi volti al trasferimento di danaro"».

Art. 38.

38.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 18, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari";

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6».

Art. 39.

39.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

39.300

GERMONTANI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: "Per soggiorni inferiori ai tre mesi, contestualmente al visto di ingresso le autorità diplomatiche o consolari italiane consegneranno al cittadino straniero una copia cartacea del visto di ingresso.

La predetta copia dovrà essere riconsegnata dal cittadino straniero alla autorità diplomatica o consolare italiana che ha emesso il visto di ingresso entro quindici giorni dal suo rientro nel Paese d'origine.

In caso di non riconsegna della copia cartacea del visto di ingresso entro i termini previsti, l'autorità consolare italiana dovrà informare le competenti autorità di polizia italiane"».

39.301

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIARUZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), f), h), i), l) limitatamente al numero 1), m), n), q), r), s).

39.101

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIARUZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), f), h), i), l) limitatamente al numero 1), m), n), q), r).

39.102

DELLA MONICA, BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

39.103

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

39.800/1

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

All'emendamento 39.0.800, alla lettera b), come sostituita dall'articolo 1, lettera a), dopo le parole: «per lavoro subordinato a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «ovvero per motivi familiari».

39.800/2

MARITATI, CASSON, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, GALPERTI, ADAMO, CHIURAZZI

All'emendamento 39.0.800, alla lettera b), capoverso «Art. 14-bis», al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 2-ter», aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonchè i contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo».

39.800 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 5, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari".

b) dopo la lettera l), è inserita la seguente:

"l-*bis*) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

'Art. 14-*bis*. – (*Fondo rimpatri*) – 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*. La quota residua del gettito del medesimo contributo è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera r).

39.104

DELLA MONICA, BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

39.105

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

39.350

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

39.160

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO, MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

39.351

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma, sopprimere la lettera l).

39.106

MARITATI, CASSON, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CARO FIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, GALPERTI, ADAMO, CHIURAZZI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il con-

creto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto è indicata la possibilità per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 16-*bis*.

5. L'espulsione è eseguita con le modalità previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione".

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Il divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dall'effettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine è di cinque anni ed è ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza all'intimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 16-*bis*.";

2) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Lo straniero trattenuto può chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 16-*bis*, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per l'acquisizione di un documento valido per l'espatrio";

b) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. Lo straniero di cui al comma 5-*ter* che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale è decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito l'ordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilità economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui all'articolo 16 bis e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni";

3) Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-*ter*. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante l'esecuzione di misure limitative della libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine";

4) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis.

(Fondo nazionale rimpatri)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel Paese di origine, predisposti dal Ministero dell'Interno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

b) i contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'importo e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno del contributo di cui al comma 1, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di impiego del fondo per le spese sostenute dall'amministrazione per le procedure di rimpatrio.

4. I programmi di cui al comma 1 sono destinati al rimpatrio di:

a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dell'articolo 13.

5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale è punito con la reclusione fino a tre anni e non può accedere ad un nuovo programma"».

39.107

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera l).

39.109

CAROFILIO, BIANCO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, INCOSTANTE, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, lettera l), capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dando comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di trenta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a nove mesi».

39.111

CAROFILIO, MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA; CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MAURO MARINO

Al comma 1, lettera l), al secondo periodo del comma 5, ivi richiamato, dopo la parola: «difficoltà», inserire le seguenti: «, nonostante il diligente espletamento, da parte delle autorità competenti, delle operazioni a tal fine necessarie».

39.108

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera l), capoverso, nel comma 5, sostituire il quarto e quinto periodo con i seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità e il paese di cui è cittadino, oppure abbia fornito false dichiarazioni al riguardo, entro il sessantesimo giorno, il questore può chiedere al giudice il trattenimento per un periodo non superiore di altri due mesi, durante il quale al soggetto trattenuto può essere rilasciato un permesso di soggiorno lavorativo temporaneo in presenza di un regolare contratto di lavoro. Il permesso temporaneo è legato temporalmente al periodo del contratto di la-

voro ed è prorogabile, senza soluzione di continuità, in presenza di nuovo contratto di lavoro o del rinnovo di quello già sottoscritto».

39.112

D'AMBROSIO, ADAMO, BIANCO, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA; MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera 1), capoverso, nel comma 5, al quarto periodo, sostituire le parole da: «decorso» fino a: «identificazione» con le seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità ed il paese di cui è cittadino oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardo».

39.110

D'AMBROSIO, ADAMO, BIANCO, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA; MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Marino MAURO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera 1), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: «non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi», aggiungere, in fine, le seguenti: «Qualora risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, l'impossibilità di effettuare l'espulsione, allo straniero viene rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa.».

39.113

ADAMO, CAROFIGLIO, BIANCO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, INCOSTANTE, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, CHIURAZZI

Al comma 1, lettera 1), capoverso, all'ultimo periodo del comma 5, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «nove».

39.114

ADAMO, MARITATI, BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera l), capoverso, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, quando risulta, anche prima del decorso del termine di cui al periodo precedente, che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di esecuzione dell'espulsione, anche per l'impossibilità di accertare l'identità o la nazionalità dello straniero, ovvero per l'impossibilità di acquisire i documenti per il viaggio, la persona interessata è immediatamente liberata».

39.115

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

39.600

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"».

39.116

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

39.601/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 39.601, al capoverso «1-ter», al primo periodo, sostituire le parole: «comma 1, lettere a) e c)», con le seguenti: «comma 1, lettere a), c), g), q)».

39.601

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera n), è inserita la seguente:

«*n-bis*) all'articolo 27, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere *a)* e *c)* è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-*bis*. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria"».

Conseguentemente dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *n-bis*) del comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

39.302

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Alla lettera o), sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«1-quater. Ai fini del ricongiungimenti dei familiari di cui alla lettera a) del comma 1, è ritenuto valido il matrimonio contratto all'estero a condizione che sia conforme ai principi della normativa italiana sull'attestazione della validità del vincolo».

39.801

IL GOVERNO

Al comma 1, alla lettera o), capoverso 1-ter, le parole: «nel territorio nazionale che abbia altro coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «con altro coniuge nel territorio nazionale».

39.117

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

39.118

DELLA MONICA, BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

39.352

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma, sopprimere la lettera r).

39.303

Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere la lettera s).

39.304

Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, la lettera s) è sostituita dalla seguente:

«s) al comma 1 dell'articolo 32, dopo le parole: «dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184», sono inserite le seguenti: «, ovvero sottoposti a tutela».

39.305

BRICOLO, RIZZI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

All'articolo 39, dopo la lettera s), inserire la seguente:

«s-bis) all'articolo 35, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse

economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione all'autorità competente"».

39.306

BRICOLO, RIZZI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo la lettera s), inserire la seguente:

«s-bis) all'articolo 35, il comma 5 dell'articolo è soppresso».

ORDINE DEL GIORNO

G39.100

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 733

impegna il Governo:

a predisporre, in sede di attuazione di quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 39 del disegno di legge in esame e dalle altre norme che regolano le procedure di asilo, le necessarie misure affinché i richiedenti asilo che ne abbiano diritto non possano essere destinatari di provvedimento di respingimento o di espulsione prima di essere stati posti in condizione di presentare, secondo la normativa vigente, domanda di protezione internazionale, assicurando tutte le informazioni ed i servizi di interpretariato a tal fine necessari;

ad assicurare e favorire l'accesso nei centri alle associazioni umanitarie e di soccorso sanitario, anche internazionali;

ad assicurare l'apprestamento di idonee risorse, in termini di personale specializzato e di funzionalità delle strutture, al fine di garantire l'adeguata assistenza sanitaria alle persone trattenute nei centri di assistenza ed identificazione.

EMENDAMENTI

39.0.100

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"603-bis. – (*Grave sfruttamento del lavoro*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce tal uno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro".

"603-ter. – (*Pene accessorie*). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto pre-

stazioni lavorative, e 603-*bis*, importa l'interdizione dagli uffici diretti vi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di forni tura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12-*bis*). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-*bis*, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "sicurezza sul lavoro", sono inserite le seguenti: ", nonché al delitto di cui all'articolo 603-*bis* del medesimo codice" e, al secondo periodo, le parole: "condanna per il delitto" sono sostituite dalle seguenti: "condanna per i delitti".

5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive mo-

dificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n.75," sono inserite le seguenti: "603-*bis*, terzo comma, del codice penale".

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 40.

40.800

IL GOVERNO

Al comma 1 le parole: «gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni».

40.100

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA; LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di video sorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le speciali esigenze di ulteriore conservazione di cui al comma 3.

3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o, su sua delega, della polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammessa la conservazione dei dati delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 1, fino a quattordici giorni. Ai fini dell'acquisizione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 234 del codice di procedura penale.

4. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 1, è effettuato in conformità delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al

Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo».

40.101

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA; LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 1, è effettuato in conformità delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo».

ORDINE DEL GIORNO

G40.100

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Il Senato,

rilevato che:

l'articolo 40 del disegno di legge in esame autorizza gli enti locali ad avvalersi di sistemi di video sorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

la norma prevede il termine e le finalità di conservazione dei dati, delle immagini e delle informazioni raccolti mediante tali sistemi, senza tuttavia disciplinare le modalità di conservazione di tali dati, volte a delineare – conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2004/68/CE in materia di data retention- un equo bilanciamento tra esigenze di pubblica sicurezza da un lato e tutela del diritto all'autodeterminazione in ordine al controllo dei propri dati personali;

la disposizione non richiama neppure, ai fini della disciplina della conservazione dei dati acquisiti mediante sistemi di video sorveglianza, le norme dettate in materia dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

impegna il Governo:

a richiedere al Garante per la protezione dei dati personali, prima della definitiva approvazione del disegno di legge in esame, il parere in ordine alla norma di cui all'articolo 40».

EMENDAMENTI

40.0.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. I corpi di polizia municipale possono essere dotati di armi solo in casi eccezionali decisi dal Prefetto.

I sindaci possono assumere provvedimenti riguardanti la sicurezza pubblica incidenti sulla libertà personale solo dopo averne informato il Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ed averne ottenuto il parere conforme».

Art. 41.

41.100

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

41.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARCLI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PECLICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

41.102

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

41.400

I RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «impegnandosi reciprocamente» con le seguenti: «con il reciproco impegno».

41.800

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «art. 4-bis – (Accordo di integrazione)», il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'U-

nione europea nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare».

41.300

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con il regolamento di cui al comma 2, sono altresì definite le modalità di applicazione dell'Accordo di integrazione agli stranieri già in possesso di permesso di soggiorno».

41.0.300

BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, ALBERTO DIVINA, FILIPPI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Analisi dei flussi migratori)

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica

in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

ORDINE DEL GIORNO

G43.100

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 733-A,

considerate le positive modifiche apportate ai procedimenti di sequestro e confisca dei beni di organizzazioni della criminalità organizzata;

rilevata la necessità di razionalizzare e rendere ancor più efficace la gestione delle liquidità confiscate alle associazioni di stampo mafioso, evitando al contempo l'incertezza sul destino del bene derivante dalla possibilità di revoca della confisca;

impegna il Governo:

a promuovere le opportune iniziative al fine di unificare e coordinare le competenze in materia di assegnazione e destinazione dei beni confiscati, sulla linea di quanto previsto, all'unanimità, dalla Commissione Antimafia nella XV Legislatura;

a rafforzare le capacità di gestione dei beni confiscati secondo principi di organicità e sistematicità delle procedure, assegnando personale

qualificato e risorse adeguate ai soggetti chiamati a programmare e garantire l'inserimento dei beni confiscati in piani di sviluppo socio-economico;

a dotare le autorità e di soggetti incaricati della gestione dei beni confiscati di competenze adeguate in termini di promozione d'impresa e analisi di mercato al fine di garantire per quanto possibile la continuità d'impresa ed i livelli occupazionali delle aziende che giungono a confisca.

EMENDAMENTI

Art. 44.

44.300

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio. Il richiedente l'iscrizione anagrafica senza fissa dimora è tenuto a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli opportuni accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio"».

44.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

44.101

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

44.102

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

44.500

I RELATORI

Al comma 1, dopo la parola: «istituito» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

44.800

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «registro» aggiungere la seguente: «nazionale».

Art. 45.

45.100

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G45.100

MAZZATORTA

Il Senato della Repubblica,

In sede di esame dell'AS 733, recante disposizioni in materia di sicurezza, pubblica;

premesso che:

l'articolo 45 contiene disposizioni volte a prevedere che la stipula del permesso di soggiorno sia subordinata alla sottoscrizione di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno;

l'articolo 45, comma 2 stabilisce che, in caso di perdita integrale dei crediti, è disposta l'espulsione dello straniero;

i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero, di tale Accordo di integrazione, sono demandati ad un regolamento del Consiglio dei Ministri;

il regolamento attuativo di cui sopra dovrebbe, in particolare, prevedere che:

a) la stipula dell'Accordo di integrazione e l'assegnazione dei crediti ad esso relativi siano subordinate al possesso dei seguenti requisiti:

1) livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa;

2) adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al Decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007;

3) conoscenza basilare delle regole fondamentali dell'ordinamento giuridico il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;

b) all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero possa incrementare i crediti attribuiti ai sensi della lettera *a)*, attestando:

1) la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;

2) il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di integrazione sottoscritti;

3) un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della comunità nazionale e locale;

c) i crediti assegnati a ciascun cittadino straniero subiscano decurtazioni, in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa, in caso di:

1) condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta all'ordine di espulsione del giudice;

2) illeciti amministrativi;

3) illeciti tributari;

d) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino una riduzione dei crediti in numero inferiore alla metà, i cittadini stranieri, ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongano a corsi di integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attività socialmente utili.

Impegna il Governo:

In sede di adozione del regolamento attuativo dell'Accordo di integrazione di cui all'articolo 45, comma 2, ad adottare come parametri di riferimento i criteri di cui in premessa.

EMENDAMENTI

Art. 46.

46.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

46.101

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

46.102

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

46.103

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «tra cittadini» inserire le seguenti: «non armati» e sopprimere le parole da: «e cooperare» sino a: «del territorio».

46.500

I RELATORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 47.

47.101

DELLA MONICA, Anna Maria SERAFINI, BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

Art. 48.

48.100

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un 'centro di guida sicura', riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso"».

48.301 (testo corretto)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: "polizia o antincendio" sono inserite le seguenti: "o al soccorso subacqueo"».

48.302 (testo corretto)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: "di plasma" sono inserite le seguenti: ", prove di laboratorio"».

48.800

IL GOVERNO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 186, comma 2, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata";

b) all'articolo 187, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma 2.*quinquies* del medesimo articolo 186».

48.303

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 2, alla lettera b), premettere la seguente:

«0-b) al comma 2, lettera c) dopo le parole: "sospensione condizionale della pena," inserire le seguenti: "in caso di recidiva"».

48.304

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 2, alla lettera b), premettere la seguente:

«0-b) al comma 2-bis, dopo le parole: "del medesimo comma 2," inserire le seguenti: "in caso di recidiva"».

48.801

IL GOVERNO

Al comma 3, capoverso, il comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente, sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213».

48.305

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 4, lettera a) premettera la seguente:

«0a) al comma 2, lettera a) le parole: "Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: "delle Forze di polizia di cui all'articolo 12, commi 1, lettere a), b) e c)"».

48.306

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalla seguente:

«b) al comma 4, la parola: "diecimila" è sostituita dalla seguente: "cinquantamila";

c) al comma 4-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ", ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e alla sicurezza urbana"».

48.0.600 (testo 2)/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 48.0.600 (testo 2) dopo il comma 1, aggiungere in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

48.0.600 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

*(Modifica all'articolo 75 del testo unico di cui
al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "non superiore a un anno," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dalla lettera a),";

2) sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni».

48.0.601/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*All'emendamento 48.0.601, al comma 6, sopprimere la parola:
«non».*

48.0.601

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 120 è sostituito dal seguente:

"Art. 120. – *(Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116).* –1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di moto veicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti

a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto n. 309 del 1990.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2, non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno 3 anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie all'attivazione di un collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 3000.

b) al comma 2-*bis* dell'articolo 117, è aggiunto il seguente periodo: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida".

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 del-

l'articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

48.0.300

FLUTTERO, MENARDI, CARUSO, SAIA, BALBONI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Dispositivi automobilistici per la misurazione del tasso alcoolemico)

1. Entro 12 mesi dall'approvazione della legge presente, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settore».

48.0.105

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: "devono interrompere" fino a: "alcoolemico; inoltre" sono soppresse.

48.0.107

GIULIANO, CORONELLA, SARRO, VETRELLA, COMPAGNA, SIBILIA, ESPOSITO, IZZO, CALABRÒ

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. È istituita in Caserta una corte di appello, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Ariano Irpino e Nola.

2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compresa la corte di assise di Santa Maria Capua Vetere.

3. È istituito in Caserta il tribunale per i minorenni, con giurisdizione nel distretto di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui ai commi 1, 2 e 3;

5. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia determina il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari istituiti ai sensi della presente legge rivedendo le piante organiche di altri uffici.

6. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti e rientranti nella competenza dei medesimi uffici sono devoluti agli stessi.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili già assegnate in decisione, nonché ai procedimenti penali nei quali è intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

48.0.108

COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 2007, n. 160)

All'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2003, n. 214, in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, tra le ore 23 e le ore 6 del giorno successivo, è vietata, con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in qualsiasi genere di contenitori;

1-*ter*. Nei locali di cui al comma 1-*bis* sono vietate la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione tra le ore 2 e le ore 6 del giorno successivo".

b) al comma 2 sostituire l'alinea con la seguente: "Qualora nei locali di cui al comma 1-*bis* si svolgano, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolico. Inoltre, in tutti i locali di cui al comma 1-*bis*, i titolari devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano"».

Art. 49.

49.650

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 49. - (*Modifiche al codice penale in materia di circostanze attenuanti*) – 1. All'articolo 600-*sexies*, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4.*bis*. Nei casi previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti"».

49.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 13, comma 5, del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: "oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie" sono, in fine, aggiunte le seguenti: ", ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare".

1-*ter*. Nell'articolo 416, comma 6, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «nonché modifiche della disciplina in tema di repressione della tratta di persone».

49.0.500 (già 37.0.101)

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

Sono abrogati gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 della legge 5 dicembre 2005, n. 251».

49.0.550 (già 48.0.104)

D'ALIA

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifica al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

1. All'articolo 13, comma 5, ultimo periodo del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: "oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie" sono inserite le seguenti: ", ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare."».

49.0.551 (già 48.0.103)

D'ALIA

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifica alla legge 11 agosto 2003, n. 228)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228 è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. – 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, comma 6 del codice penale le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova deci-

sivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti"».

Art. 51.

51.0.400/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 51.0.400, al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere il capoverso «2-septies».

51.0.400/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 51.0.400, al comma 2, lettera d), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «trimestrali del Ministero dell'interno», aggiungere, in fine, le seguenti: «, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

51.0.400/3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 51.0.400, al comma 2, lettera d), capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «e dei trasporti», aggiungere, in fine, le seguenti: «, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

51.0.400

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Fondo contro l'incidentalità notturna)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e *f-bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti".

c) il comma 4 è abrogato;

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 186:

1) dopo il comma 2-*quinqies* sono inseriti i seguenti:

"2-*sexies*. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-*septies*. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-*sexies* non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-*octies*. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-*sexies* è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e successive modificazioni";

2) al comma 5, le parole: "I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito

dei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144" sono soppresse;

b) all'articolo 187:

1) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente: "1-*quater*. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-*septies* e 2-*octies*";

2) al comma 5, le parole: "I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144" sono soppresse.

c) all'articolo 195, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-*bis* del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e successive modificazioni";

d) all'articolo 208, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma "2-*bis*. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-*bis*, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-*bis* del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186 comma 2-*octies*, 187 comma 1-*quater* destinata al fondo".».

Art. 52.

52.100

DE SENA, INCOSTANTE, CASSON, BIANCO, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 143», sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dando ne comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi dell'articolo 143 si svolgono nella tornata elettorale successiva alla data di scadenza del periodo di commissariamento dell'ente. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.».

52.0.101 (testo corretto, già 52.101)

INCOSTANTE, DE SENA, CASSON, BIANCO, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO, MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 52-bis.

(Modifiche agli articoli 144, 145 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 144 è sostituito dal seguente:

"Art. 144. – *(Commissari straordinari. Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio).* – 1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una Commissione straordinaria per la

gestione dell'ente, composta da tre membri scelti ai sensi del comma 2, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso.

2. Il Ministro dell'interno sceglie i commissari tra i funzionari dello Stato in servizio e, subordinatamente, in quiescenza, avendo particolare cura:

a) delle specifiche e comprovate attitudini, delle capacità e delle esperienze professionali in materia gestionale ed amministrativa;

b) dell'inesistenza delle qualità di indagati, di imputati o di condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei delitti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 58, o per i quali sia pendente procedimento di applicazione di misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero che comunque versino in una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 58;

c) dell'inesistenza di cause ostative alla candidabilità, alla eleggibilità o al mantenimento di cariche pubbliche;

d) dell'inesistenza di procedimenti da parte della Corte dei conti.

3. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'amministrazione, un Comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché la modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato di cui al comma 3";

b) l'articolo 145 è sostituito dal seguente:

"Art. 145. – (*Gestione straordinaria*). – 1. Quando la relazione prefettizia di cui all'articolo 143, comma 3, riscontri la sussistenza di situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare connesse all'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, nonché al rilascio di permessi di costruire, di autorizzazioni amministrative in genere e di incarichi professionali, la Commissione straordinaria riesamina tali procedimenti, provvedendo alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la Commissione straordinaria adotta i provvedimenti necessari per rimuovere le situazioni di infiltrazione o di condizionamento, ivi inclusi l'annullamento d'ufficio o la revoca di provvedimenti adottati ed il recesso da contratti conclusi. La Commissione straordinaria acquisisce informazioni sul conto dei soggetti che risultino affidatari di incarichi per l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e di prestazioni professionali.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Commissione straordinaria, per far fronte a situazioni di grave disservizio e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento approva una relazione programmatica con un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non ancora eseguiti, i cui atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla Commissione straordinaria. Nel piano è assicurata la precedenza ai provvedimenti necessari ad eliminare le anomalie segnalate nella relazione di cui al comma 3 dell'articolo 143, concernenti lo stato di appalti, contratti e servizi. Contestualmente, la Commissione straordinaria assume i provvedimenti di riorganizzazione del personale dell'ente, tenendo conto prioritariamente di quanto emerso nella relazione d'accesso, al fine anche di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, per l'adozione di eventuali procedimenti di rigore e, nelle more dell'adozione degli stessi, di provvedimenti urgenti di sospensione. La deliberazione della Commissione straordinaria, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentita la conferenza provinciale permanente, entro sessanta giorni dalla ricezione della citata deliberazione trasmette gli atti, con eventuali osservazioni, al comitato di cui al comma 3 dell'articolo 144 per l'individuazione delle pertinenti forme di finanziamento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

3. Nei casi di urgenza e quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, la Commissione straordinaria può stipulare, nei limiti delle assegnazioni dell'ultimo bilancio approvato, con congrua motivazione, contratti di forniture di beni e servizi con il metodo della trattativa privata, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica. Per gli stessi motivi il prefetto, su richiesta della Commissione straordinaria, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento, elevato all'80 per cento nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, del compenso spettante a ciascuno dei componenti la Commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificata, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione

si provvede con una quota parte del 1° per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575. Alla scadenza del periodo di assegnazione la Commissione straordinaria può rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

4. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la Commissione straordinaria, di cui al comma 3 dell'articolo 144, ispirandosi a principi di promozione della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica, ed allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

5. Il prefetto vigila sul corretto esercizio del mandato da parte della commissione straordinaria. A tal fine, può convocare i commissari e richiedere relazioni sull'attività svolta. Qualora accerti gravi irregolarità, il prefetto propone al Ministro dell'interno la sostituzione della Commissione o di singoli commissari";

c) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:

"Art. 146. — (*Campo di applicazione. Relazione al Parlamento*). — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144 e 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

2. Qualora i collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 143, comma 1, siano riferibili a società a partecipazione pubblica locale:

a) nel caso in cui non sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 143, comma 1, il Ministro dell'interno, sentito il sindaco ovvero il presidente della provincia, può procedere allo scioglimento dell'organo di amministrazione e dell'organo sociale incaricato della sorveglianza o del controllo della società partecipata e alla nomina di un commissario che svolga le funzioni dell'organo di amministrazione e di un commissario che svolga le funzioni dell'organo di sorveglianza o di controllo. I commissari restano in carica per un anno;

b) nel caso in cui sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 143, comma 1, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 provvede alla revoca ed alla sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo sociale incaricato della sorveglianza o del controllo della società partecipata.

3. Il decreto di scioglimento autorizza il commissario di cui alla lettera *a)* del comma 2 e la Commissione straordinaria di cui alla lettera *b)*, ove lo ritenga opportuno: *a)* a disporre il recesso dell'ente pubblico socio dalla società anche fuori dai casi previsti dal codice civile:

b) a disporre la decadenza dagli atti di affidamento dei servizi ed il recesso non indennizzato dai contratti stipulati;

c) a disporre lo scioglimento della società e dei patti parasociali in deroga a quanto previsto dal codice civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano agli enti di cui al comma 1 in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

5. Con riguardo alle Aziende sanitarie locali, laddove all'esito dell'accesso consegua la necessità dello scioglimento, i vertici dell'ente sono sostituiti con il decreto di scioglimento stesso. I nuovi dirigenti sono nominati scegliendo tra professionisti di comprovata esperienza ed in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 144. Il decreto di scioglimento prevede anche la nomina di una Commissione di garanzia formata da dirigenti dell'amministrazione civile dei Ministeri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si affianca all'attività dei nuovi dirigenti dell'azienda per un periodo di dodici mesi, prorogabili di altri sei a seguito di richiesta dei vertici dell'Azienda stessa o del prefetto. La Commissione di garanzia, unitamente ai vertici aziendali, nei primi sessanta giorni dall'insediamento, approva un programma di attività per il risanamento dell'Azienda con particolare riguardo all'organigramma e dà avvio ai procedimenti disciplinari ritenuti necessari in esito agli accertamenti compiuti nei confronti dei dipendenti da parte della Commissione d'accesso. Il programma è sottoposto alla valutazione del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della regione. La Commissione di garanzia riferisce alla regione e al prefetto sullo stato delle procedure di risanamento con cadenza trimestrale.

6. Con riferimento alle Aziende sanitarie locali, laddove dalla relazione d'accesso non emergano elementi tali da rendere necessari l'adozione del provvedimento di cui al comma 5 ma sussista comunque il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, su proposta del prefetto, è adottato, con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un programma, preventivamente approvato dal Consiglio regionale, che indichi un percorso utile a far cessare il rischio di pregiudizio riscontrato. Una Commissione di garanzia, individuata dal medesimo decreto interministeriale e composta secondo i criteri di cui al comma 5, accompagna l'attività della dirigenza dell'A-

zienda con i medesimi limiti temporali e modalità operative di cui al comma 5.

7. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento del fenomeno delle infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso o similare nelle amministrazioni pubbliche e sui risultati conseguiti dalle gestioni commissariali».

Art. 53.

53.800

IL GOVERNO

Al comma 1, le parole: «e della Polizia penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

53.801 (testo corretto)

IL GOVERNO

Al comma 2, le parole: «, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

Art. 54.

54.650

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 54. - (*Modifica all'articolo 585 del codice penale*) – 1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-*bis* e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggra-

vanti previste dall'articolo 576 ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persone travisata o da più persone riunite"».

54.100

DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, INCOSTANTE, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «del codice penale», inserire le seguenti: «dopo il numero: "583", è inserito il seguente: , "583-bis" e».

54.0.300

ALLEGRI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di pene pecuniarie)

1. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale già aumentate per effetto della legge n. 689/1981 e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive sono moltiplicate per sei.

2. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge n. 689/81 e prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive sono moltiplicate per tre.

3. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore successivamente al 31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive, sono moltiplicate per due.

4. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore successivamente al 31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive sono moltiplicate per 1,50.

5. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore successivamente al 31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive, sono moltiplicate per 1,30.

6. Le sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali sono aumentate secondo i coefficienti di moltiplicazione precedenti in base all'anno di entrata in vigore della legge che le introdusse o che ne abbia aggiornato gli importi.

7. Al Comma 2, dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole: "a lire quattromila e a lire diecimila" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 12,39 e a euro 30,99".

8. All'articolo 24, primo comma del codice penale, le parole: "né superiore a euro 5.164" sono sostituite dalle seguenti: "né superiore a euro 30.984", nonché al secondo comma le parole "a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 12.390".

9. All'articolo 26, primo comma del codice penale, le parole; "né superiore a euro 1.032" sono sostituite dalle seguenti: "né superiore a euro 6.192".

10. All'articolo 135, primo comma del codice penale, le parole: "calcolando euro 38 o frazione di euro 38" sono sostituite dalle seguenti: "calcolando euro 228 o frazione di euro 228"».

54.0.301

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. È vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico l'uso di indumenti o di qualunque altro mezzo atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona o utilizzati in condizioni idonee a dissimulare o nascondere la propria persona e i suoi caratteri esteriori, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 85 del T.V.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2 Gli indumenti imposti da motivi religiosi sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono nel loro insieme ad identificare chi li indossa, purché portati in modo tale da rendere i tratti del viso ben riconoscibili ai fini dell'identificazione della persona.

3. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 3000».

54.0.302

MARAVENTANO, BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni compensative per il Centro di primo soccorso ed assistenza)

1. A titolo di compensazione dell'elevato impatto sociale e dei conseguenti disagi economici, anche in relazione all'andamento dell'attività turistica, connessi all'apertura ed al funzionamento del Centro di Primo Soccorso ed Assistenza di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2006, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2009, da destinarsi alla concessione di un contributo a favore del Comune ospitante.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1».

54.0.303

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Gli enti territoriali, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, possono prevedere, per gli immigrati regolari, nei bandi per la formazione delle graduatorie il requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione territorialmente competente».

Art. 55.

55.500

I RELATORI

Sostituire l'articolo 55 con il seguente:

«1. Agli oneri recati dall'articolo 19, valutati in euro 930.000 per l'anno 2008 e in euro 33.354.000 a decorrere dall'anno 2009, e dall'articolo 39, valutati in euro 43.632.000 per l'anno 2008, in euro 65.269.040 per l'anno 2009, in euro 114.521.980 per l'anno 2010 e in euro 77.031.400 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 43.632.000 per l'anno 2008 ed euro 55.764.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione si provvede:

a) quanto a 44.562.000 di euro per l'anno 2008, a 91.901.000 di euro per l'anno 2009, a 111.296.000 di euro per l'anno 2010 ed a 110.386.000 di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

c) quanto a euro 6.722.040 per l'anno 2009 ed euro 32.999.980 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di

cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, sostituire la tabella n. 1 con la seguente:

TABELLA 1
(art. 55, comma 1, lettera a)

	2008	2009	2010	2011
Ministero dell'economia e delle finanze	1.946.000	9.742.000	5.403.000	5.403.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	—	308.000	9.000	9.000
Ministero della giustizia	6.480.000	3.298.000	—	10.922.000
Ministero degli affari esteri	12.805.000	13.800.000	40.955.000	40.955.000
Ministero della pubblica istruzione	6.089.000	—	—	—
Ministero dell'interno	7.405.000	—	—	—
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	54.000	—	—	—
Ministero per i beni e le attività culturali	1.577.000	907.000	3.664.000	3.664.000
Ministero della salute	6.535.000	15.275.000	37.577.000	29.611.000
Ministero dei trasporti	289.000	38.000	968.000	968.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica	1.382.000	861.000	4.493.000	4.493.000
Ministero della solidarietà sociale	—	47.672.000	18.227.000	14.361.000
TOTALE	44.562.000	91.901.000	111.296.000	110.386.000

